



di lavoro, da lui richiesto per risolvere impegni connessi all'incarico di Amministratore unico della Società a r.l. O.V. Arno, che dal predetto erano stati assunti a seguito di improvvisa grave malattia del padre (morbo di Parkinson).

Al termine del periodo di aspettativa, il Riccardi ha fatto presente di non essere ancora riuscito a definire i propri rapporti con la predetta Società ed ha rinnovato l'istanza per ottenere un prolungamento dell'aspettativa stessa fino al massimo di un anno, consentito dall'art. 29 del citato contratto collettivo, con facoltà di rientro in servizio prima del termine nel caso di anticipata risoluzione degli impegni societari in atto.

Considerato che le ragioni familiari poste dal Riccardi a fondamento della sua richiesta rientrano tra i motivi previsti dall'art. 29 del c.c.l., si propone al Consiglio di amministrazione di accordare al medesimo una ulteriore aspettativa di tre mesi, a norma di detto articolo, facendone presente che il periodo da trascorrere in tale posizione non comporta alcuna corresponsione di stipendi o emolumenti e non è altresì computabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Il Vice Direttore Generale, vista la mestesa